



CITTA' DI ALTAMURA

**V SETTORE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

(Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18)

FEBBRAIO 2005

**IL COMMISSARIO
DOTT. LUIGI VARRATTA**

**IL DIRIGENTE
AVV. MICHELE MAIULLARI**

**Dott. Giulio Emanuele Ciocia Via G. Petroni, 35/e 70124- Bari tel. / fax: 080 5520801
Collaboratore
Dott. Arch. Giuseppe Ciocia Koltsidas**

INDICE

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I - NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - FORME DI VENDITA
- ART. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE
- ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A"
- ART. 6 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"
- ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"
- ART. 8 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B"
- ART. 9 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO
- ART. 10 - CAMBIO DI RESIDENZA
- ART. 11 - POSTEGGI FUORI MERCATO
- ART. 12 - COMMERCIO ITINERANTE
- ART. 13 - I MERCATI E LE FIERE
- ART. 14 - FIERE PROMOZIONALI
- ART. 15 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 16 - PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 17 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE
- ART. 18 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 19 - REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE
- ART. 20 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI
- ART. 21 - SANZIONI
- ART. 22 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO II - II REGOLAMENTO DEI MERCATI

- ART. 23 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE
- ART. 24 - ORARIO DEI MERCATI
- ART. 25 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART. 26 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 27 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO
- ART. 28 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
- ART. 29 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E COINCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 30 - PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 31 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 32 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI
- ART. 33 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 35 - MODALITÀ DI VENDITA
- ART. 36 - SUBINGRESSO
- ART. 37 - SANZIONI

TITOLO III - REGOLAMENTO DELLE FIERE

- ART. 38 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE
- ART. 39 - ORARIO DELLE FIERE
- ART. 40 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART. 41 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 42 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
- ART. 43 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 44 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 45 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 46 - MODALITÀ DI VENDITA
- ART. 47 - SANZIONI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- ART. 48 - AREE PRIVATE
- ART. 49 - GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 50 - NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI
- ART. 51 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA
- ART. 52 - NORMA TRANSITORIA
- ART. 53 - NORMA FINALE

Allegati:

- “Planimetrie e tavole con indicazione dei posteggi dei mercatini rionali”;
- planimetria del “Mercato settimanale del sabato”;
- “Planimetrie delle aree pubbliche destinate ad attività commerciali in occasione di manifestazioni religiose”.

Testo aggiornato a seguito della Deliberazione Commissariale n. del

CITTA' DI ALTAMURA

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ)

1. Il Comune di Altamura con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- valorizzare il Centro Storico, promuovendo le attività in questo compatibili;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

2. Il presente regolamento costituisce, insieme al "Documento Tecnico" il "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche" di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18.

3. Il regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

4. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

5. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

ART. 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
- b) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- d) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per posteggio fuori mercato, (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;

-
- h) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - i) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - j) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - k) per banco mobile (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
 - l) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo;
 - m) per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;
 - n) per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
 - o) per fiera o sagra, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - p) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio;
 - q) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
 - r) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo;
 - s) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo;
 - t) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
 - u) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - v) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
 - w) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - x) per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - y) per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

ART. 3 (FORME DI VENDITA)

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche le persone fisiche e le società di persone titolari della autorizzazione prevista dai successivi artt. 5 e 7 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati dati in concessione per dieci anni ed in posteggi isolati;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

ART. 4 (OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE)

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di

vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

3. L'operatore commerciale:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b) non può in nessun caso rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

ART. 5

(AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A")

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale.

3. L'autorizzazione di TIPO A, oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio assegnato, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

ART. 6

(PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A")

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di TIPO A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- ai produttori agricoli;
- ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
- ai posteggi isolati o fuori mercato.

ART. 7

(AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B")

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di TIPO B possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche residenti nel Comune o, in caso di società di persone, con sede legale nel Comune. Non può essere rilasciata più di una autorizzazione di TIPO B allo stesso soggetto.

2. L'autorizzazione di TIPO B non ha limitazioni territoriali ed abilità:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle limitazioni previste da ciascun Comune per talune vie o aree e in determinati giorni ed orari;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

ART. 8

(PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B")

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge Regionale 11/03;
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. In assenza di determinazioni della Giunta Regionale previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale, l'autorizzazione di TIPO B deve essere sempre concessa.

ART. 9

(REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO)

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.

2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di TIPO A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

5. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

6. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

7. Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di TIPO B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di TIPO B quanto disposto ai comuni precedenti 3, 4 e 5.

ART. 10 (CAMBIO DI RESIDENZA)

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di TIPO A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di TIPO B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

ART. 11 (POSTEGGI FUORI MERCATO)

1. I posteggi fuori mercato per la vendita di frutta secca, olive e/o dolci confezionati nei giorni domenicali e festivi dalle ore 8.00 alle 14.00 sono collocati nelle seguenti località:

- Via S. Teresa;
- Via Piccinni angolo Via Parisi;
- Via Pompei;
- Via Nicola Melodia;
- Via Manzoni;
- Via Monfalcone angolo Via Manzoni;
- Via Montecalvario angolo Via Matiri;
- Piazza Aldo Moro;
- Via Bari;
- Piazza Resistenza;
- Via Cassano angolo Via Termoli;
- Piazza Zanardelli;
- Corso Vittorio Emanuele.

2. I posteggi fuori mercato per la vendita di piante ornamentali e fruttifere nei giorni domenicali e festivi dalle ore 6.00 alle ore 12.00 sono collocati nelle seguenti località:

- Piazza S. Teresa due posteggi;
- Via Rovereto (presso acquedotto) due posteggi.

3. Due posteggi fuori mercato per la vendita stagionale di ortofrutta sono collocati in Via Treviso: gli operatori rispetteranno lo stesso orario stabilito per il commercio in sede fissa.

4. Per motivi di pubblico interesse, i posteggi di cui al precedenti commi 1, 2, e 3 potranno essere diversamente collocati nelle vicinanze del sito sopra definito.

5. La Polizia Municipale, tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, provvede a collocare e dimensionare i posteggi di cui al presente articolo nelle località definite.

6. Sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, potranno essere concessi posteggi temporanei per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti non alimentari nei pressi e lungo il percorso di accesso al Luna Park, in occasione di festività, o per altri motivi di attrazione.

7. I posteggi fuori mercato temporanei possono essere concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore a sessanta giorni. Le concessioni sono rilasciate sulla base dell'ordine cronologico delle domande.

8. I posteggi fuori mercato permanenti possono essere concessi per un periodo non superiore ad un anno. Le concessioni sono rilasciate sulla base del seguente ordine di priorità:

- riconferma della concessione già assegnata;
- soggetti portatori di handicap;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

9. Sentito il parere delle associazioni di categoria, possono essere concessi posteggi fuori il mercato per la vendita giornaliera di prodotti esclusivamente alimentari, in caso di carenza di servizi commerciali nelle zone di espansione.

ART. 12 (COMMERCIO ITINERANTE)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3. Fatta salva una diversa disposizione, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata nel Centro Storico e nelle seguenti strade:

- V.le Martiri e strade che ivi la intersecano fino al primo isolato;
- Piazza Zanardelli;
- Via dei Mille;
- Via Gravina;
- Via Parisi;
- Via Vittorio Veneto;
- Piazza Unità D'Italia;
- Corso Vittorio Emanuele II;
- Piazza S. Lorenzo;
- Corso Umberto I;
- Via XX Settembre;
- Via O. Serena;
- Via Matera;
- Via Bari;
- Via Santeramo;
- V.le Regina Margherita;
- Piazza Laudati;
- Piazza De Napoli;
- Piazza A. Moro;
- Piazza Mercadante;
- Piazza Resistenza;
- Via Selva.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 300 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi, dalle scuole di ogni ordine e grado, dall'ospedale, dalle chiese e luoghi di culto.

5. Ai commercianti itineranti è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.

6. Fatta salva diversa e specifica disposizione l'attività del commercio itinerante potrà svolgersi esclusivamente nelle ore antimeridiane dei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 13.30

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli.

ART. 13
(I MERCATI E LE FIERE)

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.

2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere è disciplinato dagli appositi regolamenti contenuti nei successivi Titoli II e III.

3. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ART. 14
(FIERE PROMOZIONALI)

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico o altre aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

3. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.

4. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbysti).

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.

6. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

7. Il bando di cui al precedente comma 6, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.

8. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

10. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione alla azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

11. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio delle concessioni agli operatori.

12. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purchè curata direttamente dai promotori dell'iniziativa.

ART. 15
(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E
TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio nei mercati e fuori mercato permanente ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Fatto salvo quanto stabilito per il Centro storico, le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 16
(PRODUTTORI AGRICOLI)

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e, sempre su richiesta di parte, può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

3. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

5. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

6. Ai produttori agricoli può essere consentita la vendita in aree esterne all'abitazione.

ART. 17
(RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nel Comune.

4. Nella stessa istanza l'operatore può chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio ottenuto nell'anno precedente, che sarà concesso nel caso in cui il posteggio occupato nell'anno precedente risulti assegnato secondo i criteri di cui al successivo comma 5.

5. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

6. Qualora i posteggi delle fiere sono divisi per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

7. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

8. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile, che, nel caso, provvede a formulare la graduatoria definitiva.

9. Sulla base della graduatoria definitiva il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4.

10. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria definitiva e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

11. La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea, di cui al successivo comma 4 dell'art. 18, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazioni di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel comune negli ultimi tre anni.

ART. 18

(ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - soggetti portatori di handicap.

ART. 19

(REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui ai commi 1 e 4 del precedente art. 18, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

ART. 20

(MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DEI MERCATI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 21 (SANZIONI)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.549,00 euro:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;
- d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;
- e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, le violazioni delle presenti norme e dei regolamenti dei mercati e fiere, di cui ai successivi Titoli, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 516,00 euro a 3.098,00 euro.

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi 1.000 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

ART. 22
(REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione viene revocata:
- a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo.
 - b) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Non sono computati ai fini della revoca i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante che, nel momento del subentro, non possiede i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.
2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con separato provvedimento.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 vengono applicate anche nei casi in cui le violazioni siano commesse da operatori autorizzati in altri comuni.

TITOLO II
REGOLAMENTO DEI MERCATI

ART. 23
(LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)

1. Nel territorio del Comune i mercatini giornalieri su strade pubbliche si svolgono nelle seguenti località:
- Via Parisi;
 - Via Rovereto;
 - Via Monte Pollino;
 - Via Cimitero;
 - Piazza Matteotti;
 - Via Marecchia;
 - Via Mure Megalitiche.
2. Le "Planimetrie e tavole con indicazione dei posteggi dei mercatini rionali" riportano le aree utilizzate per ogni singolo mercatino in ogni giorno della settimana, numero, collocazione e dimensioni del posteggio e le categorie merceologiche attualmente esitate alla vendita, oltre che l'operatore attualmente autorizzato nella giornata, nel caso gli stessi posteggi siano stati concessi a rotazione nella settimana.
3. Il mercato settimanale per la vendita dei prodotti non alimentari del sabato si svolge attualmente in Via Manzoni, Via Foscolo e strade prospicienti: la planimetria "Mercato settimanale del sabato" riporta le aree pubbliche utilizzate, numero, collocazione e dimensioni dei posteggi.
4. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo.
5. Il mercato giornaliero per la vendita dei prodotti ittici si svolge nella struttura in via Castello, commercialmente collegata al mercatino di piazza Matteotti, ed è, attualmente, frequentato da sette operatori commerciali.
6. Nei mercatini rionali di cui al precedente comma 1, con esclusione di Via cimitero e via Mure Megalitiche, è consentita le vendita di prodotti alimentari ed articoli complementari, quali casalinghi, articoli per l'igiene della persona e della casa, merceria, fiori e piante. Il diritto a vendere articoli diversi, conseguito da operatori attualmente autorizzati, decade nel caso di cessazione della attività degli stessi, anche nel caso di

cessione di azienda o ramo di azienda.

7. Nei mercatini giornalieri, di cui al precedente comma 1, non è consentita la trasformazione del titolo autorizzativo da settore alimentare a settore non alimentare, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda.

8. Nel mercatino di via Cimitero è consentito vendere fiori, piante, ceri e lumini.

9. Nel mercatino di via Mure Megalitiche è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande con automarket attrezzati.

ART. 24

(ORARI DEI MERCATI)

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 7.00 e termina alle ore 13.30.

2. L'allestimento delle attrezzature può avere inizio dalle ore 7.00 alle ore 8.00. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro le 14.00 così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

4. Su richiesta degli operatori dei mercati giornalieri, formulata tramite le associazioni locali di categoria, potrà essere consentita la vendita in orario pomeridiano e serale in giorni prefestivi o altre particolari occasioni.

5. L'attività di somministrazione in via Mure Megalitiche può essere effettuata con gli stessi orari dei pubblici esercizi.

ART. 25

(SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 26

(CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. Se consentito i veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 27

(TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

ART. 28
(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

ART. 29
(DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Le concessioni dei posteggi presso i mercati agli operatori commerciali sono rilasciate in base alle disposizioni di cui ai precedenti art. 5 e 6.

ART. 30
(PRODUTTORI AGRICOLI)

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da porre in vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

ART. 31
(ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

4. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:

- devono essere presenti, all'ora di inizio delle vendite, nelle aree appositamente indicate dal Comune;
- non possono accedere alle aree mercatali senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 del precedente art. 21, oltre all'allontanamento, per la giornata, dell'operatore dal mercato.

ART. 32
(MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE
A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si da avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 33
(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E
TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO)

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 34
(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio presso i mercati è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - revoca dell'autorizzazione commerciale;
 - nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Non sono computati ai fini della revoca i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante che, nel momento del subentro, non possiede i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione;
 - per rinuncia alla concessione del posteggio.

ART. 35
(MODALITÀ DI VENDITA)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
- occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART. 36
(SUBINGRESSO)

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

ART. 37
(SANZIONI)

1. Le violazioni alle norme contenute nel regolamento dei mercati sono punite con l'applicazione della sanzione di cui al precedente art. 21.

TITOLO III
REGOLAMENTO DELLE FIERE

ART. 38
(LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)

1. Nel territorio del Comune di Altamura si svolgono le seguenti fiere o sagre:

Ricorrenza	Data	Numero posteggi
- Ss. Rosario;	sette ottobre	10
- Madonna Della Croce;	quaranta giorni dopo Pasqua	10
- Maria Ausiliatrice;	ventiquattro maggio	10
- Sacro Cuore;	sette giugno	5
- Santa Rita;	ventidue maggio	10
- San Michele;	ventinove settembre	5
- Sant'antonio;	tredici giugno	10
- Sant'Anna;	ventisei luglio	10
- Madonna Del Carmine;	sedici luglio	5
- Madonna Del Buon Cammino;	seconda domenica di settembre	30
- Madonna Dell'assunta;	quindici agosto	30
- Ss. Medici;	ventisei settembre	5
- Sant' Irene;	cinque maggio	10
- Festa della Befana.	cinque e sei gennaio	20

2. Le fiere o sagre si svolgono nei siti individuati nelle "Planimetrie delle aree pubbliche destinate ad attività commerciali in occasione di manifestazioni religiose". La Polizia Municipale, tenendo conto del regolare svolgimento di tutte le particolari iniziative di volta in volta programmate nell'area in occasione delle festività, provvede alla esatta collocazione dei posteggi ed al dimensionamento degli stessi .

3. In occasione della Festa della Befana è consentito vendere le seguenti merceologie: giocattoli, dolci, bigiotteria, profumeria, libri e cartoleria, dischi, musicassette e CD.

4. In occasione delle altre festività è consentito vendere le seguenti merceologie: giocattoli, dolci, frutta secca, fiori e piante, prodotti di artigianato, bigiotteria, profumeria, libri e cartoleria, dischi, musicassette e CD.

5. Non è consentita la vendita con automarket.

ART. 39
(ORARIO DELLE FIERE)

1. L'orario delle fiere o sagre è stabilito dal Sindaco.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se

non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 40
(SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 41
(CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 42
(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.
2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

ART. 43
(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Le concessioni dei posteggi presso le fiere sono rilasciate in base alle disposizioni di cui al precedente art. 17.

ART. 44
(ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
 - inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - soggetti portatori di handicap.
2. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:
 - devono essere presenti, all'ora di inizio della fiera, nelle aree appositamente indicate dal Comune;
 - non possono accedere alle aree della fiera senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 del precedente art. 21, oltre all'allontanamento dell'operatore dalla fiera.

ART. 45
(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E
TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio nella fiera ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 46
(MODALITÀ DI VENDITA)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - occupare il solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno della fiera;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nella fiera;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART. 47
(SANZIONI)

1. Le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle fiere sono punite con l'applicazione della sanzione di cui al precedente art. 21.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 48
(AREE PRIVATE)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.
2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.
3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

ART. 49
(GESTIONE DEI SERVIZI)

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.
2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per il rilascio delle autorizzazioni.

ART. 50
(NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI)

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dall'ordinanza del Ministero della Sanità in materia.

ART. 51
(ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal V Settore che si avvale dell'Ufficio Commercio per l'attività istruttoria ed esecutiva.
2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

ART. 52
(NORMA TRANSITORIA)

1. Su proposta della Polizia Municipale i posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento, o resisi liberi a seguito di cessazione, potranno non essere assegnati ad altri operatori commerciali su aree pubbliche, nel caso si renda necessario recuperare spazio per accessi alle abitazioni, ad operatori commerciali a posto fisso e per altre motivazioni di pubblica utilità.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, i posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere assegnati, nei limiti del 5% del totale dei posteggi e previo avviso pubblico, a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine cronologico della presentazione della richiesta.
3. I posteggi eventualmente liberi nei mercati per la vendita di prodotti alimentari non potranno essere assegnati sino all'adeguamento delle aree alle prescrizioni dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
4. Non comporta variazione al presente piano la concessione, qualora possibile, dell'aumento della superficie del posteggio richiesta dall'operatore a seguito di acquisto di automarket.
5. Delle modifiche derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4, si potrà dare atto con gli aggiornamenti previsti al comma 3 del precedente art. 1.

ART. 53
(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.